

LE NUOVE LEGGI CIVILI

LA NUOVA RIFORMA DEL LAVORO

Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92
recante disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita

a cura di

MARIELLA MAGNANI - MICHELE TIRABOSCHI

int
CLICCA E SFOGLIA



GIUFFRÈ EDITORE

LE NUOVE LEGGI

Una collana concepita per coniugare tradizione di divulgazione giuridica ed esigenze pratiche dell'avvocato. Ogni volume è un utile strumento di lavoro finalizzato a coordinare le novità legislative all'assetto normativo vigente, mediante un sistema di domande e risposte che chiariscono i dubbi interpretativi derivanti dall'applicazione delle riforme e di schede riepilogative che mettono in evidenza le innovazioni del precetto normativo. La collana si articola in tre sezioni dedicate al diritto civile, penale e amministrativo, sia sostanziale che procedurale.

Con la legge 28 giugno 2012, n. 92, intitolata *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*, è giunta a compimento la riforma del lavoro dopo un serrato, e a tratti aspro, confronto tra governo, parti sociali e forze politiche. Mossa dall'esigenza di coniugare la flessibilità necessaria alla competitività delle imprese con la sicurezza nel mercato del lavoro a garanzia del reddito e della professionalità dei lavoratori, la riforma incide su temi centrali del diritto del lavoro: dalla cd. flessibilità in entrata, attraverso una riegolazione delle tipologie contrattuali, alla cd. flessibilità in uscita, attraverso la modifica dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, agli ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione e cassa integrazione). Si aggiungano le disposizioni in materia di apprendimento permanente e tutela della genitorialità, per non parlare della delega in materia di partecipazione dei lavoratori.

Ne esce un quadro composito e complesso, già oggetto di differenti valutazioni ad opera della dottrina e degli operatori.

I contributi raccolti nel presente commentario costituiscono una prima interpretazione sistematica, al fine di fornire al lettore le coordinate concettuali e le più essenziali linee di indirizzo operativo per una ottimale gestione della transizione dal vecchio al nuovo quadro giuridico-istituzionale. Delle disposizioni più controverse vengono così fornite le prime interpretazioni, con l'obiettivo di diminuire i costi sociali dell'incertezza e confrontarsi pragmaticamente con i problemi cruciali che affliggono il mondo del lavoro e l'occupazione.

MARIELLA MAGNANI, Professore ordinario di Diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Pavia. Insegna anche Diritto sindacale comparato presso la LUISS ed è docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali istituita dall'Università degli Studi di Pavia e dall'Università Bocconi di Milano.

Condirettrice di *Diritto delle Relazioni Industriali*, è autrice di numerose pubblicazioni in materia di diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale. Avvocato in Milano e in Pavia.

MICHELE TIRABOSCHI, Professore ordinario di Diritto del lavoro presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e *visiting professor* presso l'Università Panthéon-Assas (Parigi), l'Universidad de Trèss Febrero (Buenos Aires) e la Middlesex University Business School (Londra). È Coordinatore del Comitato Scientifico di ADAPT (www.adapt.it) e Direttore del Centro studi internazionali e comparati "Marco Biagi". Direttore responsabile di www.bollettinoadapt.it, sito internet dedicato alla promozione di una nuova cultura del lavoro.

È Direttore dell'*E-Journal of International and Comparative LABOUR STUDIES* e condirettore di *Diritto delle Relazioni Industriali*.



Scopri all'interno come attivare la versione digitale del volume.

Per saperne di più consulta il sito www.bibliotecavolumi.giuffre.it

ISBN 88-14-16837-7



9 788814 168376

EURO 52,00
5555-39

11.

IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE DEGLI IMMIGRATI

ANNA RITA CARUSO, PIERLUIGI RAUSEI, MARIA TUTTOBENE

SOMMARIO: 1. La durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione per contrastare il lavoro irregolare. – 2. Il problema dell'asimmetria tra i contratti di soggiorno e le comunicazioni al centro per l'impiego. – 3. L'accertamento del lavoro irregolare degli immigrati dopo la riforma. – 4. Nota bibliografica.

1. La durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione per contrastare il lavoro irregolare.

In un contesto giuridico e istituzionale volto a evitare che il tasso di disoccupazione straniero si “sommi” a quello italiano ⁽¹⁾, l'articolo 4, comma 30, della legge di riforma in commento introduce una modifica all'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo n. 286/1998 (*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*).

L'articolo 22, comma 11, del Testo Unico sull'immigrazione, in attuazione del principio della parità di trattamento e della piena uguaglianza tra lavoratori migranti e lavoratori italiani e in conformità all'articolo 8 della convenzione ILO n. 143/1975, ratificata in Italia con la legge n. 158/1981, dispone che la perdita del posto di lavoro da parte del lavoratore extracomunitario non comporta, di per sé, la revoca del permesso di soggiorno.

La norma nel testo in vigore prima della legge in commento prevedeva che se il lavoratore migrante titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordi-

⁽¹⁾ Secondo il *Rapporto annuale sull'immigrazione 2011*, curato dalla Caritas e dalla Fondazione Migrantes, gli stranieri in Italia, al 1° gennaio 2011, erano circa 4.570.317, vale a dire quasi il 7,5% della popolazione residente. Quasi la metà degli stranieri non comunitari ha un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, i permessi in scadenza riguardano, quindi, quasi 2 milioni di extracomunitari. Secondo l'Istat, sempre nel 2011, le forze di lavoro straniere rappresentavano il 9,4% del totale: sia il tasso di occupazione (62,3%) sia il tasso di disoccupazione (12,1%) sono più elevati rispetto a quelli degli italiani (rispettivamente 56,4% e 8%), mentre il tasso di inattività è inferiore a quanto si registra per la popolazione nazionale (29,1% contro 38,6%).

nato – tranne che per il lavoro stagionale – perdeva l'occupazione, anche a seguito di dimissioni, veniva iscritto nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000, per il periodo di residua validità del permesso ovvero, in ogni caso, per almeno un semestre.

Tale previsione andava letta in correlazione all'articolo 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 (*Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione*), il quale stabilisce che quando il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato al fine di trovare una nuova occupazione oltre la scadenza del permesso, la questura provvede al rinnovo del permesso di soggiorno fino a un massimo di sei mesi, su istanza documentata dell'interessato e previo accertamento dell'iscrizione presso i servizi per l'impiego.

Dal combinato disposto delle due norme deve, pertanto, concludersi che lo straniero senza più occupazione poteva conservare il permesso originario fino alla scadenza naturale. Se, però, il titolo, al momento del licenziamento o delle dimissioni, aveva una validità residua non eccedente il semestre, esso veniva rinnovato per il tempo necessario alla ricerca di una nuova attività lavorativa, che non poteva essere superiore a sei mesi, durata massima del permesso per attesa occupazione.

Incide su tale quadro normativo, dunque, l'articolo 4, comma 30, della legge in commento, che modifica, interpolandolo, l'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998.

In sostanza, la modifica apportata consente al lavoratore non comunitario che ha perso il proprio impiego, ferma restando la titolarità del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di prolungare il periodo minimo di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori extracomunitari disoccupati fino a un anno, anziché per i previgenti sei mesi, ovvero, nel caso in cui percepisca un trattamento di sostegno al reddito, per tutta la durata di esso, se superiore, attraverso il rinnovo dell'originario permesso per il tempo occorrente (cosiddetto "permesso per attesa occupazione").

Seguitano a restare esclusi dal campo di applicazione della previsione in esame i lavoratori stagionali.

L'ultimo inciso dell'articolo 4, comma 30, della legge in commento riconosce, invece, al lavoratore extracomunitario la possibilità di ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche una volta che sia decorso l'intervallo di tempo anzidetto (un anno ovvero l'intero periodo di percezione della prestazione di sostegno al reddito), qualora provi il possesso dei requisiti reddituali stabiliti dall'articolo 29, comma 3, lettera *b*, del Testo Unico sull'immigrazione, in materia di ricongiungimento familiare.

In particolare, il lavoratore interessato deve dimostrare la disponibilità di un reddito complessivo, su base annua, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'assegno per ogni familiare ricongiunto, purché lo stesso provenga da fonti lecite, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di redditi dei familiari conviventi.

Quest'ultimo aspetto sembrerebbe avallare l'orientamento giurisprudenziale che, ai fini dell'integrazione dei requisiti reddituali per l'ingresso e il soggiorno nel territorio italiano, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998, aveva già ritenuto necessario considerare non solo i redditi del richiedente, ma anche quelli «delle persone con cui questi ha una stabile relazione di vita».

Nel prospettare una "permanenza per reddito" la legge in commento mostra di considerare le pronunce giurisprudenziali con le quali è stata ritenuta lecita la permanenza nel Paese di cittadini extracomunitari che, al momento della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno, sono in grado di provare il possesso di adeguate risorse economiche.

Sebbene l'articolo 4, comma 30, della legge in commento ritocchi direttamente soltanto l'articolo 22, comma 11, del Testo Unico sull'immigrazione, e non anche l'articolo 37 del relativo regolamento di attuazione, si ha motivo di ritenere, anche alla luce della precedente ricostruzione della disciplina normativa, che l'estensione del periodo minimo di iscrizione nelle liste tenute presso il centro per l'impiego riguardi non solo i cittadini extracomunitari che si sono registrati nell'anagrafe dei lavoratori disoccupati, ma altresì quelli licenziati e poi inseriti nelle liste di mobilità a seguito di una procedura collettiva di riduzione del personale.

Sulla scorta di tali considerazioni, peraltro, occorre domandarsi se sia venuta meno la specifica correlazione tra l'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998 e l'articolo 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, già invocata dalla Sezione VI del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2594 del 20 marzo-22 maggio 2007.

In altri termini, ci si deve chiedere se al lavoratore straniero licenziato o dimissionario, possa continuare a trovare applicazione la norma contenuta nel comma 5 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, secondo cui il titolo di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato per una durata massima di soli sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste medesime ⁽²⁾.

Al fine di evitare una situazione di inevitabile *impasse* operativa, sarebbe logicamente apprezzabile ritenere che l'estensione temporale introdotta dalla legge in commento riguardi anche il termine di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, stante la stretta correlazione tra le due norme di riferimento. Rimane però aperto l'interrogativo circa le ragioni per le quali la

⁽²⁾ Un esempio pratico può aiutare a comprendere l'incoerenza normativa scaturita dalla riforma: se al momento della perdita del posto di lavoro il permesso di soggiorno ha valore ancora per 3 mesi, quest'ultimo, in base al novellato disposto di cui all'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, dovrà essere rinnovato dalla questura, su istanza dell'interessato, per ulteriori 9 mesi, in modo da garantire la permanenza nelle liste di disoccupazione per almeno un anno. Eppure, l'art. 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, continua a sancire che il permesso di soggiorno è rinnovabile, per attesa occupazione, fino a un massimo di 6 mesi dall'iscrizione nelle liste.

legge in commento non ha adeguato espressamente alla nuova disciplina anche il regolamento attuativo ⁽³⁾.

La novella in commento ha, di fatto, reintrodotto la durata annuale del permesso di soggiorno per attesa occupazione, così come avveniva prima della promulgazione della legge n. 189/2002 (cosiddetta “Bossi-Fini”).

La disposizione in esame parrebbe, a una prima analisi, qualificarsi come “norma di civiltà”, se si considera che essa, interessando più di due milioni di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno in scadenza (permettendo loro di rimanere sul territorio nazionale, in una situazione di regolarità, per un maggiore lasso temporale), dovrebbe potenzialmente indurli a non entrare nella rete del lavoro sommerso e, parimenti, consentire alle aziende di assumerli con regolare contratto di lavoro.

Tuttavia, pur non essendovi dubbi sulla finalità della norma, va comunque acquisita la consapevolezza che il possesso di un permesso di soggiorno non consente, per sé solo automaticamente, al lavoratore extracomunitario di accedere a un lavoro regolare.

Anzi, l’asimmetria tra numero di permessi rilasciati e numero di contratti di lavoro stipulati dimostrerebbe, in realtà, come un numero non irrilevante di lavoratori extracomunitari si trovi di fatto a svolgere attività lavorative non denunciate, pur avendo ottenuto un regolare permesso di soggiorno ⁽⁴⁾.

2. Il problema dell’asimmetria tra i contratti di soggiorno e le comunicazioni al centro per l’impiego.

Con l’articolo 40 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato modificato l’articolo 5 del decreto legislativo n. 286/1998, per cui, attualmente, in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare in Italia e svolgere temporaneamente attività lavorativa. L’extracomunitario, quindi, dopo aver sottoscritto il contratto di soggiorno, rimane in attesa del permesso che viene rilasciato anche dopo diversi mesi dalla sottoscrizione del

⁽³⁾ Per quanto assai poco ragionevole sembrerebbe doversi ritenere che il mancato adeguamento tra le due disposizioni (legislativa e regolamentare) debba addebitarsi a una mera svista del legislatore, attribuibile a un mancato *drafting* da parte degli estensori della norma, ma anche alla fretteolosità con cui il provvedimento in esame è stato varato dal Parlamento (a seguito di una serie considerevole di voti di fiducia in entrambi i rami).

⁽⁴⁾ Vale la pena ricordare, peraltro, che la Commissione lavoro del Senato ha approvato l’ordine del giorno G/3249/12/11, che impegna il Governo all’istituzione di una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori, la quale deve procedere, tra l’altro, alla raccolta di dati e alla elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull’acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di Paesi extracomunitari e sui rimpatri, nonché al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori.

primo; prova della situazione di non clandestinità è la ricevuta di inoltro del plico contenente i documenti necessari al rilascio o rinnovo del titolo.

Con la legge in commento, la temporaneità del soggiorno è stata quantificata in un anno dalla perdita del lavoro o per un periodo pari alla percezione dell'eventuale ammortizzatore sociale.

Nella pratica, però, non si esclude che l'extracomunitario disoccupato in possesso di permesso per attesa occupazione con validità annuale, spinto dalla necessità di mantenersi, possa essere indotto ad accettare lavori senza contratto e, quindi, a fuggire nel lavoro sommerso.

Spesso, infatti, i lavoratori extracomunitari richiamati in Italia grazie al cosiddetto decreto flussi, una volta sottoscritto il contratto di soggiorno (a seguito del rilascio del nulla osta al datore di lavoro), ma non ancora titolari del permesso, non vengono regolarmente assunti, previa la prescritta comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro. In taluni casi accade, perfino, che il rapporto lavorativo non ha neppure mai inizio.

Tale circostanza troverebbe testimonianza nel numero delle comunicazioni di assunzione di extracomunitari che pervengono al Sistema delle comunicazioni obbligatorie di gran lunga inferiore rispetto al numero dei nulla osta concessi e dei contratti di soggiorno stipulati. Si realizza, in tal modo, una asimmetria tra nulla osta rilasciati e contratti di soggiorno sottoscritti, da un lato, ed effettive assunzioni denunciate, dall'altro. Ciò significa che gli extracomunitari, una volta entrati in Italia e acquisito il nulla osta, di fatto non vengono occupati in modo regolare e alimentano il lavoro sommerso.

Nella circolare congiunta dei Ministeri dell'interno e del lavoro n. 3965 del 18 giugno 2010 ⁽⁵⁾, si raccomanda alle Direzioni del lavoro di valutare attentamente – nella sede istruttoria per il rilascio del nulla osta – l'esistenza di episodi pregressi in cui il datore di lavoro, dopo aver ottenuto il nulla osta, ne ha richiesto la revoca o non ha proceduto a instaurare il rapporto di lavoro. La stessa circolare raccomanda di verificare che il datore di lavoro, dopo aver sottoscritto il contratto di soggiorno, abbia provveduto a effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione.

Parimenti, nel caso di rilascio di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale, la Direzione del lavoro deve effettuare specifici controlli sulle comunicazioni obbligatorie telematiche, al fine di verificare l'effettiva sussistenza del rapporto stagionale nei due anni precedenti, trasmettendo allo Sportello unico per l'immigrazione l'esito delle verifiche, affinché, in caso di accertamento negativo, non venga rilasciato il nulla osta ⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ La circ. n. 3965/2010 è stata di seguito confermata e richiamata dalla circolare congiunta dei Ministeri dell'interno e del lavoro n. 1602 del 25 febbraio 2011, volta alla disciplina delle domande nell'ambito dei flussi stagionali del 2011 e dei flussi degli extracomunitari già in Italia per i quali il datore presenti richiesta di nulla osta pluriennale.

⁽⁶⁾ Proprio questa tipologia di controllo ha permesso di rilevare la discrasia tra contratti di soggiorno e comunicazioni preventive, di fatto risultate largamente inferiori rispetto ai contratti sottoscritti.

Per semplificare questa tipologia di controlli e rendere più celeri le procedure di rilascio del nulla osta nei casi in cui, invece, l'assunzione è stata effettivamente operata, l'articolo 17 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 ⁽⁷⁾, ha previsto che qualora lo Sportello unico, decorsi venti giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, non comunichi il diniego, la richiesta si intende accolta (silenzio-assenso), a condizione che lo straniero sia stato autorizzato l'anno precedente presso lo stesso datore di lavoro e questi lo abbia effettivamente assunto.

Tale semplificazione procedurale è stata resa possibile proprio dalla circostanza che il sistema informatico consente di effettuare dei controlli incrociati sulla validità della comunicazione obbligatoria e sul permesso di soggiorno, valorizzando le pregresse condotte datoriali di effettiva assunzione successivamente al rilascio del nulla osta.

Se lo straniero è stato autorizzato all'ingresso l'anno precedente e il datore lo ha assunto, la procedura si perfeziona direttamente *on line* senza emissione del nulla osta; laddove invece non risulti una assunzione genuina da parte dello stesso datore di lavoro, il nulla osta sarà negato proprio per evitare che la sproporzione tra permessi e assunzioni continui ad alimentare il lavoro sommerso.

Come detto, infatti, proprio la difformità tra numero di contratti di soggiorno e successive comunicazioni di assunzione attesta il rischio evidente che, per effetto della legge in commento, l'allungamento dei tempi di durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione possa poi, in concreto, sviluppare un ulteriore incremento del lavoro "in nero" da parte degli extracomunitari dimissionari o licenziati.

3. L'accertamento del lavoro irregolare degli immigrati dopo la riforma.

Il Testo Unico sull'immigrazione stabilisce regole precise per l'ingresso, il soggiorno e l'instaurazione dei rapporti di lavoro in Italia con lavoratori extracomunitari, disponendo un apparato sanzionatorio basato su un doppio sistema punitivo, composto da sanzioni penali e amministrative.

In particolare, la legge punisce il datore di lavoro per avere occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o il cui permesso sia scaduto, non richiesto, revocato o annullato, anche con riferimento ai lavoratori stranieri irregolari per lavori stagionali ⁽⁸⁾.

⁽⁷⁾ In riferimento a tale disposizione i Ministeri del lavoro e dell'interno hanno fornito chiarimenti interpretativi con circ. congiunta n. 1960 del 20 marzo 2012.

⁽⁸⁾ Art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 5, comma 1-ter, d.l. n. 92/2008, convertito in l. n. 125/2008.

Al riguardo, la giurisprudenza ⁽⁹⁾ ha evidenziato che il datore di lavoro è sempre tenuto a verificare la regolarità del permesso, non potendosi affidare alla “parola” del lavoratore, in quanto in caso di insussistenza non potrà invocare la buona fede a sua discolta.

Con la legge in commento, dunque, il datore di lavoro che assuma un cittadino extracomunitario, in possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione prolungato, ma senza regolare contratto di lavoro, e quindi “in nero”, non potrà essere destinatario di alcuna sanzione penale.

In determinate circostanze il datore di lavoro potrà, altresì, rispondere di favoreggiamento alla permanenza dello straniero clandestino, in particolare nel caso in cui abbia favorito il soggiorno dell’immigrato non regolare nel territorio dello Stato ⁽¹⁰⁾, o abbia dato un alloggio o ceduto, anche in locazione, un immobile a uno straniero privo di permesso di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione ⁽¹¹⁾.

Ma anche con riferimento a tale reato, per effetto della legge in commento, la permanenza ulteriore del lavoratore extracomunitario licenziato o dimissionario con permesso per attesa occupazione prolungato impedisce qualsiasi contestazione nei confronti del datore di lavoro che occupando “in nero” il lavoratore gli fornisca alloggio o gli ceda un immobile, essendo questi in possesso di un regolare permesso di soggiorno (per attesa occupazione).

Al datore di lavoro che occupi irregolarmente un extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione prolungato dalla legge in commento, infatti, potrà essere irrogata esclusivamente la cosiddetta maxisanzione contro il lavoro sommerso a seguito della mancanza della comunicazione obbligatoria preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ⁽¹²⁾. In aggiunta della maxisanzione, in caso di utilizzo di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% del personale presente sul luogo di lavoro, il datore di lavoro potrà essere altresì colpito dal provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ⁽¹³⁾.

In sintesi, quindi, in caso di assunzione di un extracomunitario con permesso in attesa di occupazione, prolungato per effetto della legge in commento, il datore eviterà di incorrere nelle sanzioni penali specificamente stabilite dalla legge a tutela del lavoro regolare degli stranieri non comunitari ⁽¹⁴⁾, ivi comprese quelle interdittive ⁽¹⁵⁾.

⁽⁹⁾ Cfr. Cass. pen., sez. I, 31 agosto 2011, n. 32934.

⁽¹⁰⁾ Art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 11 della l. n. 189/2002.

⁽¹¹⁾ Art. 12, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 come inserito dall’art. 5, comma 1, d.l. n. 92/2008, convertito in l. n. 125/2008 e da ultimo modificato dall’art. 1, comma 14, l. n. 94/2009.

⁽¹²⁾ Art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, nella l. 23 aprile 2002, n. 73, come modificato dall’art. 4 della l. 4 novembre 2010, n. 183.

⁽¹³⁾ Art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’art. 11 del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

⁽¹⁴⁾ Precisamente per occupazione illegale clandestina, contraffazione o alterazione del permesso, promozione od organizzazione del trasporto di stranieri, sfruttamento

L'allungamento del permesso di attesa occupazione da sei mesi a un anno o più, se il lavoratore extracomunitario risulta percettore di ammortizzatori sociali, dunque, non sembra rappresentare un intervento idoneo a fronteggiare il lavoro sommerso dei lavoratori extracomunitari in Italia.

In realtà, venendo meno il rischio della rilevabilità penale delle condotte, il lavoro "in nero" degli extracomunitari con permesso di soggiorno per attesa occupazione potrebbe addirittura incrementarsi, dal momento che le probabilità che un datore di lavoro possa subire in un anno una ispezione in materia di lavoro sono statisticamente al di sotto del 10% ⁽¹⁶⁾.

Paradossalmente, secondo un rapporto inversamente proporzionale, il rischio del lavoro sommerso aumenta se viene meno la rilevabilità dell'illecito penale, nel senso che i datori di lavoro, affrancati dal rischio di incorrere in un grave illecito penale, potranno sentirsi maggiormente liberi di far lavorare "in nero" i lavoratori extracomunitari disoccupati perché licenziati o dimissionari ormai non più clandestini, ma in attesa di occupazione, e quindi potenzialmente ancor più vulnerabili.

4. Nota bibliografica.

Costituisce una raccolta organica e puntuale dei dati statistici sull'immigrazione, utile per una ricostruzione del contesto socio-economico in cui vanno a inserirsi le innovazioni legislative annotate, il *Rapporto annuale sull'immigrazione 2011* di Caritas e Fondazione Migrantes. Una ulteriore fonte a carattere più generale è rappresentata da ISTAT, *Rapporto annuale 2012. La situazione del Paese*.

Per un primo commento alla riforma del mercato del lavoro, si veda P. RAUSEI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Lavoro: una riforma a metà del guado. Prime osservazioni sul DDL n. 3249/2012, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*, ADAPT University Press, aprile 2012.

Interessanti spunti di riflessione sono offerti da G. GUARINI, *Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati. Dal disegno di legge Fornero allo schema di decreto per il recepimento della direttiva UE 2009/52*, in www.meltingpot.org, 8 giugno 2012.

Un approfondimento in tema di accesso al lavoro e di assunzione dei lavoratori extracomunitari, anche con riferimento alle nuove procedure, è contenuto in A. MILLO, *La-*

dell'immigrazione clandestina, favoreggiamento alla permanenza, cessione di alloggio a clandestino.

⁽¹⁵⁾ Relativamente a: esclusione dai fondi pubblici o revoca di quelli ricevuti nei dodici mesi precedenti la violazione, chiusura temporanea dello stabilimento o ritiro della licenza, divieto di partecipazione ad appalti pubblici fino a cinque anni, nulla osta a successive attività imprenditoriali.

⁽¹⁶⁾ A tale misurazione si può giungere raffrontando il dato numerico delle ispezioni in materia di lavoro effettuate in ciascun anno, offerti dal Ministero del lavoro (per la serie storica dal 2007 al 2011 si veda www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/vigilanza/risultati), con il numero delle aziende con dipendenti censite dai sistemi Inps e Camera di Commercio.

voratori stranieri: le nuove quote di ingresso per il lavoratore stagionale, in *La Circolare di Lavoro e Previdenza*, 2012, n. 13, 16 ss.

Per un inquadramento del lavoro degli stranieri sul piano sanzionatorio, anche ai fini dell'accertamento del lavoro irregolare degli immigrati, si veda P. RAUSEI, *Illeciti e sanzioni*, Ipsoa, Milano, 2011, 1143 ss.